



CITTA' DI CHIERI

Area Polizia Locale e Protezione Civile

ORDINANZA N. 323 Chieri, 08/10/2026

OGGETTO: TEMPORANEE MODIFICHE ALLA VIABILITA' IN VIA AVEZZANA DAL GIORNO 15/10/2026 AL GIORNO 23/10/2026 CON ORARIO 08:00 - 18:00

Il Dirigente Area Polizia Locale e Protezione Civile

Premesso che in data 04/09/2026 prot. 45712 il Sig. M.S., legale rappresentante della ditta ERREGI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Roma – Via Tuscolana 741 – P. Iva 10864091003, presentava istanza di proroga ordinanza di temporanea modifica alla viabilità consistente nella *TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE* in VIA AVEZZANA nel tratto di strada compreso tra Via Albussano e Via Garibaldi dal giorno 15/10/2026 al giorno 23/10/2026 CON ORARIO 08:00 – 18:00 per effettuazione ripristini definitivi tappetino stradale;

Vista la lunghezza del tratto di strada interessato dai lavori si rende necessario dividere l'intervento in due fasi per arrecare il minor disagio possibile agli utenti della strada;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

Visti gli articoli. 2, 6, 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada emanato con Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;

Visto il Testo Unico degli Enti locali Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – art. 107;

Visto il decreto sindacale n. 12 del 30.04.2025;

ORDINA

- 1) la *TEMPORANEA ISTITUZIONE DI UN'AREA DI CANTIERE* in VIA AVEZZANA nel tratto di strada compreso tra Via Albussano e Via Garibaldi dal giorno 15/10/26 al giorno 23/10/26 CON ORARIO 08:00 – 18:00 per i motivi descritti in premessa;

FASE 1

- 2) il *TEMPORANEO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA* in VIA AVEZZANA nel tratto di strada compreso tra Via Albussano e Via Nostra Signora della Scala per le motivazioni indicate in premessa;

FASE 2

- 3) la *TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE* in VIA AVEZZANA nel tratto di strada compreso tra Via Nostra Signora della Scala e Via Garibaldi per le motivazioni indicate in premessa;
- 4) il *TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA* in VIA AVEZZANA nel tratto di strada compreso tra Via Albussano e Via Garibaldi come da segnaletica posta in loco, per il medesimo periodo, orario di cui al punto 1);
- 5) Al Sig. M.S., legale rappresentante della ditta ERREGI COSTRUZIONI S.r.l. esecutrice dei lavori:
 - il posizionamento della segnaletica stradale per la modifica della viabilità, in modo conforme quanto

disposto dal Titolo II del Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche in particolare : sia posto su Via delle Rosine ang Via Vittorio Emanuele II un segnale di "DIVIETO DI TRANSITO ai veicoli con massa superiore a 2,5t", un segnale di "LAVORI IN CORSO" con pannello integrativo "VIA AVEZZANA CHIUSA", - su Via Avezzana ang. Via Albussano sia posto un segnale di "LAVORI IN CORSO" con pannello integrativo "STRADA CHIUSA A MT....", – su Via Nostra Signora della Scala fronte civ 24 sia posto un segnale di "OBBLIGO DI SVOLTA A DX"

- nelle zone di divieto di sosta il segnale "DIVIETO DI SOSTA" con pannello integrativo "RIMOZIONE FORZATA"
 - la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori;
 - che sia garantita la circolazione pedonale in sicurezza;
che l'istante proceda alla massima divulgazione del presente provvedimento con particolare riguardo: ai residenti, alla locale Stazione Carabinieri, alla Croce Rossa Italiana - delegazione di Chieri, ai Vigili del Fuoco – Distaccamento di Chieri, al Consorzio Chierese per i Servizi, alle linee di trasporto pubblico che transitano sulle strade interessate dal presente provvedimento, agli esercizi commerciali con obbligo di assistenza di personale idoneo che agevoli il transito in sicurezza dei mezzi collegati all'attività';
 - sia garantita la presenza di movieri, ovvero altri dispositivi atti a garantire la fluidità e sicurezza della circolazione per tutta la durata dell'area di cantiere;
- 6) la presente ordinanza revoca ogni altro provvedimento di viabilità emesso precedentemente in contrasto con essa;
- 7) che l'efficacia della presente ordinanza sia subordinata all'apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;
- 8) che il personale di Polizia Locale e gli altri Agenti della Polizia Stradale siano incaricati della vigilanza e dell'esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- **variazioni alla presente ordinanza potranno essere impartite, secondo necessità, direttamente dal personale della Polizia Locale e dagli altri organi di Polizia di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 285/1992;**
- **che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.**
- **che a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Comandante la Polizia Locale Dott. Marcello PORTOGALLO;**
- **per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.**

IL DIRIGENTE

**Area Polizia Locale e Protezione Civile
Marcello Portogallo / ArubaPEC S.p.A.**